

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Acquisizione di un bene oggetto di revocatoria dal subacquirente del medesimo bene, successione a titolo particolare, legittimazione a proporre ricorso per cassazione**

*Chi abbia acquistato un bene, oggetto di azione revocatoria, dal subacquirente del medesimo bene, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia accolto la domanda, atteso che egli non assume la condizione di successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., bensì quella di ulteriore terzo sub-acquirente.*

**Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.11.2014, n. 24655**

*...omissis...*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31 gennaio 2007, la Corte d'appello di Venezia ha respinto l'impugnazione avverso la sentenza del 17 aprile 2003 del Tribunale di Padova, la quale ha revocato ex art. 67, 2° comma, l. fall., nel testo previgente, il contratto di compravendita concluso nell'anno precedente al fallimento tra la Zeta-Weld s.r.l., in seguito fallita, e la Service Center di Pastò Morena & C. s.a.s., avente ad oggetto un terreno ceduto al prezzo di L. 450.780.000.

La Corte ha ritenuto provata la conoscenza, in capo all'acquirente, dello stato di insolvenza della venditrice, fondata sulla prestazione dalla prima in favore della seconda, nei mesi di aprile e maggio 1993, di un'attività di consulenza ed assistenza finanziaria (dimostrata da alcune fatture) anteriore di appena qualche mese alla dichiarazione di fallimento, mentre sin dal febbraio di quell'anno la fallenda aveva posto in cassa integrazione la quasi totalità dei dipendenti, riducendo drasticamente l'attività imprenditoriale, situazione idonea ad integrare l'elemento costitutivo della fattispecie revocatoria.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la BE.SI.FIB. s.r.l., sulla base di quattro motivi, assumendo che l'immobile oggetto di revocatoria è stato ceduto nel 1997, già nel corso del giudizio di primo grado, dall'originaria acquirente alla GE.FIN. s.r.l. e nel 2001 da questa all'odierna ricorrente BE.SI.FIB. s.r.l.

Resiste la curatela con controricorso. La parte ricorrente ha altresì depositato la memoria di cui all'art. 378 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli art. 67, secondo comma, 1. fall., anche in relazione all'art. 2727 c.c., nonché la motivazione omessa e contraddittoria, per avere la corte d'appello ritenuto sussistere sia la *scientia decoctionis*, sia il danno per lesione del principio di concorsualità, laddove invece per la prima occorre l'effettiva conoscenza e non la mera conoscibilità dello stato di dissesto.

Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie, perché la sentenza impugnata non ha considerato che la fattura commerciale non prova lo svolgimento dell'attività indicata o il contratto fra le parti, ma è un mero indizio, nella specie non suffragato da altre prove circa l'esecuzione di una qualche prestazione al riguardo; inoltre, la crisi economica della società non era nota neppure agli operatori economici qualificati, posto che, al momento della stipula del contratto, non vi erano protesti, procedure esecutive pendenti o notizie di stampa al riguardo.

Con il terzo motivo, censura il vizio di motivazione in ordine alla declaratoria d'inammissibilità della prova per testimoni dedotta dalla Service Center s.a.s., ritenuta dalla corte d'appello generica (mentre implicitamente il capitolo era circoscritto al tempo decorso tra il mandato di consulenza e la sottoscrizione del contratto,

definitivo di compravendita) e contrastante con elementi documentali, al contrario non potendo dirsi tali le semplici fatture.

Con il quarto motivo, lamenta il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto inammissibile la censura di mancanza del danno, che sarebbe stata tardivamente proposta nella comparsa conclusionale in appello, non trattandosi di eccezione in senso proprio, ma di mera negazione dei presupposti dell'azione revocatoria sin dall'inizio contestati. Manca, in ogni caso, qualsiasi danno per la massa, perché il prezzo è stato fissato dalla Cosecon s.p.a. con deliberazione del 1993, trattandosi di particolare lottizzazione artigianale ed industriale.

2. - Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente ha acquistato immobile dalla subacquirente GE.FIN. S.R.L., onde non assume la condizione di successore a titolo particolare di cui all'art. 111 c.p.c., ma di ulteriore terzo subacquirente.

Si intende, invero, ribadire il principio, già enunciato da questa Corte e da cui non vi sono ragioni per discostarsi, per il quale chi abbia acquistato un bene, oggetto di azione revocatoria, dal subacquirente del medesimo bene, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia accolto la domanda, atteso che egli non assume la condizione di successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., bensì quella di ulteriore terzo sub-acquirente: infatti, egli non subentra nel diritto controverso - come

nell'ipotesi di cessione del contratto di (sub)acquisto - ma riceve unicamente l'immobile oggetto dei plurimi negozi avvenuti in successione, con la conseguente inapplicabilità della norma processuale invocata ed inammissibilità del ricorso (Cass. 17 novembre 2005, n. 23255; e v. pure Cass. 27 maggio 2011, n. 11858).

Pertanto, non potendo trovare applicazione la norma processuale invocata, il ricorso si palesa inammissibile.

3. - Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---